

AVVISO DEPOSITI “DORMIENTI”

Ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116 (Regolamento di attuazione dell'art. 1, comma 345, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti) con il quale è stato disposto "l'istituzione di un Fondo alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti, nonché del comparto assicurativo e finanziario allo scopo di indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittima di frodi finanziarie e che hanno subito un danno ingiusto non altrimenti risarcito", :

- i depositi, effettuati presso gli intermediari (banche, ecc.), di somme di denaro con l'obbligo di rimborso (esempio rapporti di conto corrente, deposito a risparmio, certificati di deposito ecc.);
- i depositi di strumenti finanziari in custodia e amministrazione (esempio deposito titoli);
- i depositi vincolati costituiti da oltre dieci anni ai sensi della disciplina sanzionatoria degli assegni bancari e postali;

in relazione ai quali si siano verificate le seguenti condizioni:

- non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questi delegato, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari;
- il valore dei beni sia superiore a cento euro;

sono considerati “dormienti”.

Al verificarsi delle condizioni di “dormienza” l'intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione della comunicazione, avvisandolo che, decorso tale termine senza che venga effettuata nessuna operazione o pervenga comunicazione di volontà di proseguimento del rapporto, lo stesso verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo istituito dalla Legge n. 266/2005.

DEPOSITI AL PORTATORE “DORMIENTI”

Anche i rapporti di deposito al portatore (esempio, i libretti di deposito al risparmio al portatore), il cui saldo sia superiore a cento euro e che non risultino movimentati da oltre dieci anni, sono assoggettati alla disciplina dei depositi “dormienti”.

Seguendo quanto stabilito dalla normativa e stante l'impossibilità della Banca di conoscere i titolari dei rapporti al portatore, la relativa comunicazione alla clientela interessata, con l'invito ai titolari stessi di presentarsi presso gli sportelli della Banca, entro 180 giorni dall'affissione dell'elenco, disponendo l'effettuazione di un'operazione, avviene attraverso l'esposizione nei locali aperti al pubblico della Banca e attraverso la pubblicazione dell'elenco dei depositi sul suo sito internet.

In mancanza di disposizioni entro il suddetto termine, il rapporto verrà estinto e le somme relative saranno devolute al Fondo, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Il personale della banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione.